

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

### **RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE NELLE SCUOLE**

**Tra**

**Regione Liguria (di seguito "Regione")**, rappresentata dal Vice Presidente della Giunta regionale con delega alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione, Sonia Viale e dell'Assessore per i Rapporti con il Consiglio Regionale e Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo, Ilaria Cavo

**E**

**l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ( di seguito "Ufficio scolastico regionale")** —  
Direzione generale rappresentata dal Direttore Dott.sa Rosaria Pagano

#### **VISTO**

- la legge del 9 agosto 1990 n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 15 che consente alle pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", ed, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa;
- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, che prevede il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali e, che attribuisce ai Comuni la competenza ad esercitare, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, interventi di educazione alla salute;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge 59/97 e, che prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- - il DPR 6 novembre 2000 n. 347, che include nei compiti istituzionali dell'Ufficio Scolastico Regionale la promozione della ricognizione delle esigenze formative, lo sviluppo della relativa offerta sul territorio e il supporto alle Istituzioni Scolastiche Autonome;

- la Legge 28 marzo 2003 n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il DPR 9 ottobre 1990 n.309 - testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate dal D.M. 8 gennaio 2015 e dal D.M. 10 febbraio 2015;
- la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo", approvata il 20 novembre 1989 a New York, ed, in particolare, l'articolo 28, comma 1, lettera e), il quale prevede, tra l'altro, che gli Stati, al fine di garantire l'esercizio del diritto del fanciullo all'educazione gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità, adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica;
- la legge quadro 5 febbraio 1992, n.104, recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie in materia di alunni portatori di handicap";
- l'art 37, comma 1, della L.R. 9 aprile 2009 n. 6 che riconosce l'educazione alla salute quale strumento fondamentale di formazione e crescita e di promozione del benessere, prevedendo la promozione, da parte della Regione, di accordi e altre forme di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche, gli Enti locali, le ASL ed altri soggetti pubblici e del Terzo Settore per la programmazione d'interventi d'educazione e promozione alla salute, in particolare riguardanti l'alimentazione, l'attività fisica, l'educazione all'affettività e alla sessualità, nonché il fumo, l'alcool, le sostanze psicostimolanti, e le nuove dipendenze;
- l'art. 51, secondo comma, della L.R. 11 maggio 2009 n. 18 che attribuisce alla Regione la competenza di promuovere accordi e convenzioni con le ASL, gli Enti locali e le articolazioni territoriali del MIUR per sostenere progetti scolastici in materia di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope e sulle patologie correlate programmati dalle Istituzioni Scolastiche Autonome nell'ambito del piano dell'offerta formativa (POF).

**PREMESSO**  
**che**

- il diritto all'istruzione ed il diritto alla salute sono diritti fondamentali dell'individuo costituzionalmente garantiti e devono essere assicurati indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche o di qualunque altra natura;
- la scuola è un contesto privilegiato di incontro con le nuove generazioni in cui favorire l'acquisizione nei bambini e negli adolescenti di conoscenze sui fattori di

rischio per la salute e lo sviluppo di abilità e di comportamenti utili ad individuare le pressioni di gruppo e sociali verso l'adozione di comportamenti nocivi, nonché attivare specifici interventi di prevenzione e promozione della salute basate su evidenze scientifiche e metodologiche;

- il coordinamento degli interventi sanitari e scolastici è necessario per l'inclusione di compiti e di attività delle rispettive Parti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale di bambini, alunni e studenti con disabilità, disturbi evolutivi specifici, o altre forme di disagio psicofisico e sociale;
- il Protocollo "Per la tutela del diritto alla salute, allo studio e all'inclusione", stipulato il 2 aprile 2015 tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute, prevede una collaborazione inter-istituzionale per migliorare, coordinare e agevolare le attività di rispettiva competenza garantendo l'integrazione degli interventi per la tutela e promozione della salute e del benessere psicofisico di bambini, alunni e studenti, nonché per l'inclusione scolastica nei casi di disabilità e disturbi evolutivi specifici;
- Il Protocollo impegna i due dicasteri a promuovere iniziative di educazione alla salute, rivolte agli studenti di ogni ordine e grado di istruzione, e azioni tese a garantire una presa in carico sempre più efficace degli alunni, anche con disabilità e con disturbi evolutivi specifici, per assicurarne la piena inclusione scolastica;
- il Piano nazionale di Prevenzione 2014-2018, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, afferma il ruolo cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società, adottando un approccio di sanità pubblica mirato a garantire equità e contrasto alle diseguaglianze;
- detto Piano intende promuovere il potenziamento dei fattori di protezione (life skills, empowerment) e l'adozione di comportamenti sani (alimentazione, attività fisica, fumo, alcol, ecc) nella popolazione giovanile e adulta, come già avviato con il Programma "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari", approvato con DPCM 4 maggio 2007 e finalizzato alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, attraverso il contrasto ai principali fattori di rischio comportamentali (scorretta alimentazione, sedentarietà, tabagismo e abuso di alcol).

## CONSIDERATO

### Che

La Regione, con il Piano regionale della prevenzione 2014-2018 (PRP), approvato con DGR 730/2015 e DGR 10/2016, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salute prefissati, intende:

- avviare azioni di sistema a livello regionale e locale per favorire il coinvolgimento dei portatori di interesse e la collaborazione interdisciplinare e intersettoriale;
- favorire stili di vita sani (attività fisica, alimentazione, ecc.), nonché il benessere mentale degli studenti, prevenire l'uso di sostanze e/o di comportamenti nocivi alla salute (dipendenza da nuove tecnologie, incidenti stradali, sostanze psicotrope, ecc);
- promuovere la cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- promuovere lo sviluppo delle life skills che risultano essere gli strumenti di riferimento per aumentare la resilienza e ridurre la vulnerabilità individuale nei confronti di agenti stressanti nonché i fattori di protezione, attraverso l'empowerment dei singoli e delle comunità;
- promuovere, da parte delle AA.SS.LL., "buone pratiche" che prevedano una metodologia volta a favorire la partecipazione attiva dei giovani ("peer education", learning by doing o altre metodologie adeguate), nonché quella delle loro famiglie, degli insegnanti e degli operatori scolastici in genere;
- sostenere il sistema nazionale di sorveglianza finalizzato a monitorare alcuni aspetti della salute dei bambini e degli adolescenti riguardo ai principali fattori di rischio comportamentali e ad alcuni parametri antropometrici e nutrizionali nel rispetto della regionalizzazione del sistema sanitario e dell'autonomia scolastica.

L'Ufficio Scolastico Regionale intende:

- promuovere, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali e delle sue attività, l'innovazione didattica in tutti gli ambiti disciplinari
- porre tra i propri obiettivi prioritari quelli di innalzare la qualità e l'efficacia dell'istruzione;
- collaborare, per il raggiungimento dei suoi scopi, con Enti, Amministrazioni Pubbliche, Fondazioni, Università, stipulando protocolli d'intesa e convenzioni;
- favorire le attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- promuovere la cultura di stili di vita corretti secondo l'approccio di "salute in tutte le politiche" riconoscere come competenze istituzionali la tutela e la promozione della salute dei bambini e degli adolescenti
- promuovere lo sviluppo di programmi di formazione su tematiche specifiche, nell'ambito delle aree d'intervento prioritarie individuate, privilegiando le metodologie di "peereducation", finalizzate a promuovere la partecipazione attiva degli studenti;
- favorire iniziative di formazione congiunta tra personale scolastico e sanitario.

## **CONSIDERATO INOLTRE CHE**

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione concordano nel ritenere che la promozione della salute rientra nella più ampia accezione di promozione della "qualità della vita", il cui obiettivo è quello di aiutare le nuove generazioni nel raggiungimento del benessere psicofisico e che l'azione congiunta delle due realtà può favorire la sperimentazione di un nuovo modello sociale di salute basato sul welfare della partecipazione e del l'em powerment.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### Art.1

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione, nel pieno rispetto dei reciproci ruoli e delle rispettive competenze, ricercano e sperimentano modalità di raccordo inter-istituzionale, con l'obiettivo di favorire e sostenere lo svolgimento a livello scolastico di attività, iniziative e progetti di qualità nel campo della promozione ed educazione alla salute.

#### Art.2

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Liguria concordano di riconoscersi reciprocamente come interlocutori istituzionali privilegiati, con particolare riferimento allo svolgimento di funzioni quali:

- individuazione e monitoraggio dei bisogni e definizione delle priorità ai fini della programmazione degli interventi;
- progettazione condivisa di interventi-tipo e/o di strumenti operativi nonché monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli stessi.

#### Art. 3

L'attuazione della presente intesa è demandata ad un Tavolo tecnico Interistituzionale, incaricato di monitorare e garantire sull'applicazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali da parte delle singole amministrazioni di riferimento, tenuto conto delle specificità locali, costituita da componenti designati dall'Ufficio Scolastico regionale e da Regione .

Il Tavolo tecnico interistituzionale, attraverso la lettura dei bisogni realizzata dalle Istituzioni Scolastiche Autonome anche congiuntamente ad altri attori esperti in materia di prevenzione del disagio giovanile e promozione ed educazione alla salute, individuerà le priorità e indicherà i criteri per orientare l'azione, fermo restando l'esistenza di progetti e/o linee di lavoro già avviati a livello nazionale e locale.

#### Art.4

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione si impegnano a promuovere progetti innovativi, di provata efficacia e rispondenti ai criteri previsti dalla Rete OMS Health Promoting Schools, e a favorire lo sviluppo di metodi e strumenti, anche informatici,

in grado di ridurre le disuguaglianze di accesso alle opportunità formative ed educative.

L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna a garantire un ampio e fattivo coinvolgimento dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, attraverso iniziative di informazione/formazione/progettazione/programmazione partecipata e congiunta tra personale sanitario e scolastico, al fine di garantire un nuovo approccio metodologico di sistema, necessario per favorire quel processo di empowerment e di sviluppo di competenze di base, volto a coinvolgere l'intero «ambiente» scolastico, con tutti i suoi attori ( famiglie, personale non docente, ecc) e con un numero significativo di classi.

La Regione si impegna altresì, con il supporto dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa) che svolge funzione di coordinamento delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale, affinché le strategie condivise portino ad una corrispondenza di intenti nei piani di lavoro delle AA.SS.LL. nel rapporto di collaborazione con le Istituzioni Scolastiche Autonome, che potrà essere regolamentato da specifici accordi locali, in modo tale che, nell'ambito dell'assistenza sanitaria territoriale (distretti sanitari, dipartimenti di prevenzione, di salute mentale e per le dipendenze, consultori familiari, pediatri di libera scelta) sia fornito adeguato supporto per la realizzazione nelle scuole di iniziative di promozione della salute rivolte a tutti i bambini ed adolescenti, con particolare attenzione all'inclusione degli alunni e studenti con disabilità e con disturbi evolutivi specifici e alle loro famiglie.

#### Art.5

Le competenti strutture della Regione in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, operano congiuntamente per il coordinamento dei programmi e/o degli interventi promossi nelle singole scuole da altri soggetti, pubblici o privati, finalizzati alla realizzazione di attività di promozione ed educazione alla salute. L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione, al fine di garantire l'organizzazione e la realizzazione capillare delle iniziative decise congiuntamente, rendono reciprocamente disponibili sia gli strumenti tecnico-scientifici ed organizzativi della propria sfera di competenza sia le proprie competenze in termini di risorse per la documentazione, formazione e assistenza alla progettazione degli interventi, anche in relazione alle azioni in corso con altri soggetti istituzionali, come ad esempio l'Università, ottimizzando l'uso delle risorse e riconducendo le iniziative ad un quadro unitario compatibile, secondo linee guida condivise.

Sono altresì messe a disposizione la rete dei referenti per l'educazione alla salute operanti presso le Aziende Sanitarie Locali e la rete dei referenti provinciali per la promozione della salute e l'educazione alla salute operativi dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini di garantire il coordinamento progettuale ed organizzativo sul territorio, anche al fine di sperimentare localmente modelli didattici attivi e partecipativi, caratterizzati da un approccio curricolare e non solo.

#### Art.6

Le parti convengono di attivare sperimentalmente il presente Protocollo di intesa per un triennio, a partire dall'anno scolastico 2016/2017.

Successivamente, la presente intesa è prorogabile per espressa volontà delle parti, salvo disdetta di una delle parti da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Le parti possono concordare in qualunque momento integrazioni e/o modifiche al presente Protocollo di Intesa, considerate necessarie ad un migliore perseguimento degli obiettivi della presente Intesa, nonché dei propri compiti istituzionali.

Art.7

Le parti si impegnano a garantire la diffusione dei contenuti del presente Protocollo d'intesa e dei suoi risultati progressivi presso le AA.SS.LL e le Istituzioni Scolastiche Autonome.

Art.8

Dall'attuazione della presente Intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività oggetto della presente Intesa devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Regione Liguria

Il Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e terzo settore, Sicurezza, immigrazione ed Emigrazione, Sonia Viale

L'Assessore per i Rapporti con il Consiglio Regionale e Comunicazione istituzionale, Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazione, Sport, Cultura e Spettacolo.

*Ilaria Cavo*

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - Direzione generale

Il Direttore Generale

*Rosaria Pagano*